

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 549)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 maggio 1959 (V. Stampato n. 515)*

**d'iniziativa dei deputati BOVETTI, VILLA Ruggero, DE' COCCI, LOMBARDI Ruggero,
LEONE Raffaele, FANELLI, ROMUALDI, MERENDA, MATTARELLI Gino, CACCURI,
SAVIO Emanuela, BIMA, RADÌ e REPOSSI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1^o GIUGNO 1959

**Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233,
relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1^o luglio 1959 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilito dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 233, è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di due unità nel grado di colonnello.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.

Art. 2.

Le promozioni conseguenti alle modifiche all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge sono effettuate con decorrenza 1^o luglio 1959.

Art. 3.

All'articolo 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'alinea « nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggiore generale » è sostituito dal seguente: « nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di tenente generale; ».

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dalla tabella n. 1 allegata alla legge 8 marzo 1958, n. 233, sono approntate le seguenti aggiunte e variazioni:

1) prima del grado di maggior generale, è inserito nella colonna 1 il grado di tenente generale. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4 è aggiunta la cifra 1;

2) in corrispondenza del grado di maggior generale:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4 la cifra 1 è sostituita dalla cifra 2;

nella colonna 5 è aggiunta la locuzione « 1 ogni 4 anni (b) »;

nella colonna 6 è aggiunta la parola « tutti »;

3) in corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 4 la cifra 34 è sostituita dalla cifra 32;

nella colonna 5 la locuzione « 1 ogni 4 anni » è sostituita dalla locuzione « 1 ogni 2 anni (b) »;

4) in calce alla tabella è aggiunta la seguente nota:

« (b) salvo il disposto dell'articolo 31 ».

Alla tabella n. 10 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo servizi, nella colonna 3 è aggiunta la frazione « 1/2 ».

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 1.965.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 169 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.